

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1156

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OTTOBRE

Delega al Governo per la disciplina della pratica sportiva del salto da base fissa (*B.A.S.E. jumping*)

Presentata il 5 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il salto da base fissa (*B.A.S.E. Jumping*), trae le sue radici già dall'inizio del 1900, più precisamente, nel 1912, data in cui fu effettuato uno dei più importanti e simbolici lanci di questo sport da parte di Frederick Law, dalla statua della libertà a New York.

Dal 1900 al 1977 i lanci compiuti sono stati sempre più frequenti, ma hanno avuto sempre un pubblico molto ristretto; dal 1978, quando il salto da base fissa fu elevato a livello di sport ricreativo, l'attività è notevolmente incrementata e si sono formate diverse comunità di saltatori in molti Paesi del mondo.

Il salto da base fissa è uno sport estremo che consiste nel lanciarsi nel vuoto da varie superfici, rilievi naturali,

edifici o ponti, e atterrare dopo aver aperto in caduta libera un paracadute.

Ci si lancia (lo spiega l'acronimo stesso dal quale prende il nome la disciplina, coniato da Carl Boenish in occasione di un lancio da « El Capitan », una formazione rocciosa della California che egli stesso stava filmando) da: *building* (edifici) *antenna* (torri abbandonate o simili), *span* (ponti) e *earth* (scogliere o altri tipi di formazioni naturali).

In Trentino il salto da base fissa si pratica per oltre l'80 per cento sulla parete nota come « Brento », il monte che sovrasta la zona del biotopo delle Marocche sulla famosa via di arrampicata nota agli appassionati come « via vertigine » nel territorio del comune di Dro.

Dai primi salti effettuati diciotto anni fa ad oggi il numero degli appassionati è cresciuto in maniera esponenziale.

Alla cronaca questi luoghi sono noti alla popolazione a seguito degli incidenti mortali o gravi accaduti, con il necessario intervento del soccorso alpino regionale, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del nucleo elicotteri della provincia; interventi cui hanno dato risalto i mezzi di informazione, a volte, però, descrivendo situazioni o avvenimenti in modo non corretto.

Per quel che riguarda il monte Brento, il primo salto è stato effettuato nel 1994, ma solo dal 1997 s'iniziò a svolgere una vera e propria attività sportiva che ha portato a effettuare più di 16.000 salti fino ai giorni nostri, passando da un salto nel 1994 a 2.500 salti nel 2011.

Dopo il monte Brento sono stati utilizzati nuovi siti dove è possibile svolgere questa disciplina in tutto il territorio del Trentino, ricco di montagne con pareti che permettono di sviluppare questa attività.

La pratica del salto da base fissa, dunque, è in netto crescendo come attività sportiva di indubbio motivo di valorizzazione del territorio regionale. Le persone che arrivano nelle zone dedicate soggiornano, dunque « consumano », fanno presenza turistica, possono essere avvicinate ad altre attività in caso di cattive condizioni atmosferiche che impediscano loro di effettuare il salto da base fissa e, a tutti gli effetti, sono da considerare turisti.

La zona del monte Brento, che copre la percentuale maggiore di arrivi, necessita di indicazioni stradali per arrivare nella zona di lancio (il famoso « Becco dell'aquila »), di stazioni meteo a monte e a valle, che forniscano indicazioni a chi arriva dall'estero, di un punto informativo per tutti gli appassionati che sia di riferimento e di istruzione su come ci si deve lanciare da quella torre, della necessità di adottare, sulla strada provinciale, un limite di velocità « controllato » (spesso il rischio non è il salto ma l'attraversamento della sede stradale dal campo in cui i paracadutisti atterrano e la zona a sud del Bar Parete zebrata dove si esegue il ripiegamento dei

paracadute) e di prevedere apposite strisce pedonali. Con l'attuazione di tali interventi, essa potrebbe divenire un punto nevralgico dell'intero territorio regionale per la pratica del salto da base fissa.

Dal 1994 ad oggi sono stati eseguiti, come già rilevato, più di 16.000 salti, di cui 10 mortali, per una percentuale pari allo 0,06 per cento: una morte circa ogni 1.600 salti.

Dall'analisi delle cause di tali incidenti è emerso che per il 60 per cento essi sono stati causati da una non adeguata esperienza al tipo di salto e per il 40 per cento all'errata valutazione del salto (errore umano).

Riuscire a controllare la vela alla perfezione e assumere una corretta posizione durante la caduta libera sono due condizioni fondamentali per l'incolumità del saltatore. Perciò bisogna conoscere tutte le qualità della vela e dei materiali, come controllare il paracadute in eventuali situazioni di emergenza o atterraggi duri, la velocità e la direzione del vento nonché la tecnica corretta da applicare in quello specifico salto.

Con questa proposta di legge, vista l'impossibilità di vietare una pratica sportiva in continua evoluzione, si vogliono fornire gli strumenti per limitare al minimo gli incidenti, ove possibile, con la realizzazione delle stazioni meteorologiche, e incentivare una cultura di educazione attraverso i punti informativi, per istruire gli appassionati di questa disciplina sulle tecniche e sulle caratteristiche del singolo punto di lancio.

Regolamentare questa attività sportiva è diventato necessario, oltre che per il numero sempre maggiore di appassionati, anche e soprattutto per una questione di sicurezza.

L'installazione delle attrezzature necessarie a conoscere la situazione meteorologica e un punto informativo dove un esperto saltatore indichi le caratteristiche del luogo e possa insegnare le tecniche di lancio contribuiscono a evitare o, quanto meno, a limitare, gli incidenti mortali.

A tale fine l'articolo 1 delega il Governo a disciplinare il salto da base fissa, indi-

viduando principi e criteri direttivi volti, sostanzialmente, a consentire lo svolgimento di tale pratica sportiva in condizioni di maggiore sicurezza, prevedendo anche la possibilità di concedere agevolazioni alle associazioni o società sportive che già operano nel settore, anche al fine di garantire il soccorso, il salvataggio e il recupero delle persone.

L'articolo 2 reca una clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie oggetto della delega al Governo.

L'articolo 3, infine, individua la copertura finanziaria, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2013, per le finalità previste dalla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

(Delega al Governo per la disciplina del salto da base fissa (B.A.S.E. Jumping)).

1. Per favorire e promuovere idonee condizioni per la pratica del salto da base fissa (*B.A.S.E. Jumping*) nel territorio nazionale e per disciplinarne lo svolgimento in condizioni di maggiore sicurezza il Governo su proposta del Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si uniformano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla mappatura dei luoghi in cui la pratica del salto da base fissa è più diffusa;

b) installare e mantenere attive, anche attraverso il comune territorialmente competente, strutture di rilevazione meteorologica strettamente funzionali alla pratica del salto da base fissa, da ubicare nei luoghi in cui si svolge tale attività;

c) realizzare e disciplinare la gestione, anche attraverso il comune territorialmente competente, di punti informativi sulla pratica del salto da base fissa nei luoghi in cui si svolge tale attività;

d) realizzare, anche attraverso il comune territorialmente competente, strutture di supporto o connesse alla pratica del salto da base fissa, da installare nei luoghi in cui si svolge tale attività;

e) individuare e determinare, anche attraverso il comune territorialmente competente, la segnaletica stradale da collocare nei luoghi in cui si pratica il salto da base fissa;

f) sostenere e promuovere la formazione e l'adozione di codici di autoregolamentazione e di autodisciplina della pratica del salto da base fissa nel territorio nazionale che prevedano, in particolare, regole di comportamento, tecniche e norme di sicurezza per lo svolgimento di tale attività;

g) promuovere campagne informative e divulgative sulla pratica del salto da base fissa finalizzate anche alla sensibilizzazione sotto il profilo della sicurezza e dei rischi legati allo svolgimento di tale attività.

3. Per realizzare gli interventi previsti dal comma 2, il Governo può concedere agevolazioni ad associazioni o società sportive che già operano nell'ambito della pratica del salto da base fissa.

4. Per le esigenze di sicurezza e di tutela di chi pratica il salto da base fissa, connesse in particolare al soccorso, al salvataggio o al recupero di persone, anche mediante l'uso dell'elisoccorso, il Governo può altresì concedere agevolazioni alle associazioni o alle società sportive di cui al comma 3, al fine di stipulare apposite assicurazioni a copertura delle spese per i medesimi interventi.

ART. 2.

(Clausola di salvaguardia).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo assicura il rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge di stabilità, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0012710